



Decreto Dirigenziale n. 41 del 19/01/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO E IL TRATTAMENTO DEI SEDIMENTI DRAGATI DAL FIUME SARNO E SUOI AFFLUENTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ANGRI NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)" - PROPONENTE ARCADIS - CUP 6817.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- k. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 598445 del 29/08/2013 - successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 740031 del 28/10/2013 - contrassegnata con CUP 6817, l'ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo), con sede in Via Marchese Campodisola nel Comune di Napoli, ha trasmesso verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso l'impianto di depurazione di Angri nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA)";
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa D'Ercole Isabella, dalla Dr.ssa Grieco Francesca e dall'ing. Rampone Michele, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che nella seduta del 17/11/2015 - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - ha espresso (limitatamente alle operazioni di stoccaggio e preliminare vagliatura/selezione) - parere di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per i motivi e con le prescrizioni di seguito testualmente riportati:

"L'ambito di applicazione della documentazione progettuale fa riferimento esplicito ad un impianto per lo stoccaggio di rifiuti (operazioni R13 e D15); la funzionalità prevista della piattaforma è, infatti, quella di intervenire nella immediata gestione dei sedimenti dragati dal Fiume Sarno e suoi affluenti derivanti da attività straordinarie di pulizia e manutenzione del bacino fluviale. Tali sedimenti, presumibilmente sulla base di esperienze similari, sono ritenuti identificabili quali Rifiuti Speciali "non pericolosi" (prevalentemente "Fanghi di dragaggio non contenenti sostanze pericolose" CER 17 05 06).

Il progetto prevede che la piattaforma possa essere utilizzata, oltre che per lo stoccaggio dei rifiuti, anche per il relativo trattamento. Viene specificato che, dopo una preliminare vagliatura attraverso sistemi impiantistici mobili e modulabili (almeno un vaglio a tamburo rotante) e la successiva selezione meccanica degli inerti di dimensioni maggiori, il rifiuto verrà deposto in cumuli e sottoposto ad eventuali, opportuni trattamenti, da definirsi in base ai livelli di contaminazione da ridurre o abbattere.

Per quanto attiene le operazioni di trattamento, il livello di definizione risulta alquanto generico e poco circostanziato, dipendendo dalla qualità effettiva e dalla quantità del rifiuto dragato non identificabili a priori. Pertanto il progetto rinvia le scelte tecnologiche e le modalità operative al momento in cui le attività di manutenzione del bacino fluviale saranno appaltate e definite progettualmente.

Tale circostanza fa sì che la presente procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale non possa che riferirsi esclusivamente alle parti compiutamente definite dal presente progetto e identificabili nella realizzazione della piattaforma ai fini dello stoccaggio e preliminare vagliatura/selezione del materiale dragato e non anche comprendere valutazioni di merito sulle eventuali successive fasi di trattamento.

Ciò premesso, in considerazione del livello descrittivo fornito sui potenziali aspetti ambientali e della evidenza che gli stessi possano comportare, se non adeguatamente mitigati, impatti limitati nel tempo e poco significativi, si propone parere favorevole e l'esclusione dalla applicazione della procedura di VIA. Tale parere non è da intendersi esteso, in alcun caso, alle operazioni di trattamento che saranno eventualmente messe in atto successivamente alle operazioni di vagliatura

e prima selezione dei sedimenti e che saranno oggetto di altra progettazione da parte del soggetto incaricato delle attività.

Pertanto la Commissione, alle condizioni di cui sopra (limitatamente alle operazioni di stoccaggio e preliminare vagliatura/selezione), decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Tale parere è subordinato alla verifica e formale attestazione da parte dell'Ente preposto (ARPAC) che l'area di interesse non sia ricompresa in alcun ambito di classificazione di cui al Piano Regionale di Bonifica attualmente vigente, in considerazione del fatto che il comune di San Marzano sul Sarno sia territorialmente ricompreso nel Sito di Interesse Regionale -SIR- (già SIN) "Bacino Idrografico del Fiume Sarno" identificato con Legge n°266 del 23.12.2005 e D.M. 11.08.2006.

Si prescrive, inoltre, di acquisire il nullaosta della competente Sovrintendenza BB.AA.CC. in base a quanto previsto dalle Norme di Attuazione, tab. B del vigente PRG, che testualmente recita "... (omissis) ... tutto il territorio comunale è da ritenersi interessato da sopravvivenze archeologiche, conseguentemente, qualunque intervento edilizio che comunque interessa il sottosuolo, deve essere corredato dal nulla osta della Soprintendenza ex. L. 1089/1939 ... (omissis) ...".

Si rimanda, inoltre, ad una puntuale verifica delle attività di recupero e smaltimento (operazioni R e D di cui al D.Lgs 152/2006) da accordare in sede di procedimento autorizzatorio con particolare riferimento alla citata tipologia R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) di non chiara collocazione nell'ambito del progetto presentato.

Si rappresenta infine che relativamente al calcolo della potenzialità massima di stoccaggio e capacità produttiva dell'impianto è attualmente in vigore la DGR 81/2015 con allegato il disciplinare recante "procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006" di cui si prescrive la pedissequa applicazione";

- b. che l'esito della Commissione del 17/11/2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente ARCADIS con nota prot. reg. n. 2022 del 04/01/2016;
- c. che l'ARCADIS, in quanto ente strumentale della Regione Campania, è esentata dal pagamento degli oneri per le procedure di valutazione ambientale di cui alla D.G.R.C. n°683/2010;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 17/11/2015, il progetto “Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso l'impianto di depurazione di Angri nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA)” limitatamente alle operazioni di stoccaggio e preliminare vagliatura/selezione, proposto dalla ARCADIS, con sede in Via Marchese Campodisola nel Comune di Napoli, tale parere è subordinato alla verifica e formale attestazione da parte dell'Ente preposto (ARPAC) che l'area di interesse non sia ricompresa in alcun ambito di classificazione di cui al Piano Regionale di Bonifica attualmente vigente, in considerazione del fatto che il comune di San Marzano sul Sarno sia territorialmente ricompreso nel Sito di Interesse Regionale -SIR- (già SIN) “Bacino Idrografico del Fiume Sarno” identificato con Legge n°266 del 23.12.2005 e D.M. 11.08.2006.
Si prescrive, inoltre, di acquisire il nullaosta della competente Sovrintendenza BB.AA.CC. in base a quanto previsto dalle Norme di Attuazione, tab. B del vigente PRG, che testualmente recita “... (omissis) ... tutto il territorio comunale è da ritenersi interessato da sopravvivenze archeologiche, conseguentemente, qualunque intervento edilizio che comunque interessa il sottosuolo, deve essere corredato dal nulla osta della Soprintendenza ex. L. 1089/1939 ... (omissis) ...”.
Si rimanda, inoltre, ad una puntuale verifica delle attività di recupero e smaltimento (operazioni R e D di cui al D.Lgs 152/2006) da accordare in sede di procedimento autorizzatorio con particolare riferimento alla tipologia R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) di non chiara collocazione nell'ambito del progetto presentato.
Si rappresenta, infine, che relativamente al calcolo della potenzialità massima di stoccaggio e capacità produttiva dell'impianto è attualmente in vigore la DGR 81/2015 con allegato il disciplinare recante “procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006” di cui si prescrive la pedissequa applicazione.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 al proponente ARCADIS;
 - 4.2 alla Provincia di Salerno;
 - 4.3 al Comune di San Marzano sul Sarno (SA);
 - 4.4 alla UOD DG 52 05 UOD 18 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 - 4.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 4.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio